

1. La legge 118/2002: interventi collegati alla BSE.

Il decreto legge 19 aprile 2002 n. 68, convertito in legge 18 giugno 2002 n. 118 recante “disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi” ha previsto all’art. 1 c) 12 che con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

Al riguardo, di seguito vengono riportati i risultati dell’attività svolta e degli obiettivi conseguiti.

2. Smaltimento delle farine e del materiale a rischio

Nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2004 sono proseguite le operazioni di distruzione delle farine animali detenute in ammasso pubblico ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 2 sulla base degli accordi precedentemente stipulati con le ditte ENDESA, COPERSALENTO E TREERRE.

In detto periodo è stato, infatti, smaltito un quantitativo complessivo pari a t. 46.936,704 (Allegato 1), che aggiunto al quantitativo precedentemente distrutto porta il totale complessivo a t. 202.758,624 di farine animali a basso rischio.

Tale ultimo quantitativo rappresenta il 57,93% della quantità globale in ammasso (circa t. 350.000) la cui distruzione dovrà avvenire, come da previsione, nel corso del corrente anno 2004.

I costi relativi alla distruzione, fatturati nel periodo di riferimento, ammontano a € 2.697.360,80 (Allegato 2).

Si è proceduto, altresì, alla liquidazione di un importo di € 6.120,40 alle ditte di cui all'elenco allegato (Allegato 3) quale prezzo di acquisto e costo del trasporto delle farine animali, ivi compresi i mangimi, conferite in ammasso pubblico, per le quali è stato necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'AGEA.

Per quanto riguarda, invece, la distruzione del materiale ad alto rischio ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art.1 e del basso e dell'alto rischio ai sensi della legge 18 giugno 2002 n. 118, le quantità distrutte ammontano a complessive t. 24.161,82 ca come analiticamente indicato nel prospetto allegato (Allegato 4).

Infine si è proceduto al pagamento di ulteriori € 135.864,33 per le spese di conservazione delle farine animali a basso rischio in deposito presso i magazzini AGEA ed hanno riguardato i compensi relativi all'anno 2003 (Allegato 5).

I dati sopra indicati si riferiscono a pagamenti effettuati sino alla data del 31 maggio 2004 in quanto, a tale data, l'AGEA ha terminato i fondi messi a disposizione per i pagamenti agli aventi diritto.

Al riguardo, nonostante diverse richieste fatte al Ministero delle Politiche agricole e Forestali per l'assegnazione della somma residua pari a € 28.505.000,00 già prevista dalla legge 18 giugno 2002 n. 118 (€ 26.805.000 art. 1, comma 13 più € 1.700.000 art. 3 per l'anno 2004), l'AGEA non ha ottenuto ancora l'accreditamento delle somme richieste.

AIUTI
NAZIONALI
U.O. 54

ALLEGATO1

B.S.E. - PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309

QUANTITATIVI DI FARINE IN AMMASSO PUBBLICO
DISTRUTTE DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004

IMPIANTO DI DISTRUZIONE	ANNO 2004 MESE	QUANTITA' DISTRUTTE - T.	TOTALE
COPERSALENTO S.p.A. MAGLIE (LE)	Giugno	2.108,200	
		Totale	2.108,200
ENDESA ITALIA S.p.A. MONFALCONE (GO)	Aprile Maggio Giugno	2.283,660 3.470,194 4.070,950	
		Totale	9.824,804
TREERRE S.p.A. ROMA	Aprile Maggio Giugno	13.663,720 11.487,810 9.852,170	
		Totale	35.003,700
TOTALE GENERALE			46.936,704

AIUTI NAZIONALI**ALLEGATO 2**U.O. 54

B S E - PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309

DOMANDE LIQUIDATE PER
DISTRUZIONE AMMASSO
DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
COPERSALENTO S.p.A.	470.599,92	5.602,38
COPERSALENTO S.p.A.	116.763,36	1.390,04
COPERSALENTO S.p.A.	221.428,20	2.636,05
ENDESA S.p.A.	30.941,42	299,82
TREERRE S.p.A. (BANCA DI ROMA)	741.360,42	6.556,28
TREERRE S.p.A. (BANCA DI ROMA)	1.116.267,48	9.791,82
TOT.	2.697.360,80	26.276,39

AIUTI NAZIONALI**ALLEGATO 3**U.O. 54

B S E - PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309

DOMANDE LIQUIDATE
PER L'ACQUISTO DI FARINE
(MANGIMI)
DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
C.A.P. di Perugia	6.120,40	23,54
TOT.	6.120,40	23,54

ALLEGATO 4

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI A BASSO RISCHIO DAL 01/04/2004 AL 30/06/2004 (LEGGE 118)

€ 3.419.077,76

Tonn. 18.683,435

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO DAL 01/04/2004 AL 30/06/2004 (LEGGE 118)

€ 2.365.468,86

Di cui

€ 2.321.826,12

Tonn. 4.777,42

Farine

€ 43.642,74

Tonn. 298,923

Tal quale

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI MATERIALE TAL QUALE AD ALTO RISCHIO E M.R.S. DAL 01/04/2004 AL 30/06/2004 (LEGGE 49 - ART.1)

€ 290.881,96

Di cui

€ 286.514,74

Tonn. 382,60

Farine

€ 4.367,17

Tonn. 19,439

Tal quale

AIUTI NAZIONALI**ALLEGATO 5****U.O. 54****B S E - AMMASSO PUBBLICO DI PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309****MAGAZZINI LIQUIDATI
DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004**

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO
NIGI AGRICOLTURA	135.864,33
TOT.	135.864,33

3 Anagrafe bovina

Per quanto riguarda l'anagrafe bovina si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal Commissario straordinario per l'anagrafe nazionale bovina, Sen. Corsi.

4 Lotta alle scrapie negli allevamenti ovini

La Commissione CE, con decisione del 13.2.2003 n. 2003/100, ha messo a punto i requisiti minimi di un programma di allevamento di ovini resistenti alla scrapie. Obiettivo della decisione è arrivare alla certificazione di greggi a "rischio trascurabile" da scrapie/BSE, il tutto basato sulla resistenza genetica abbinata ai test TSE.

Come già in precedenza relazionato il Ministero delle Politiche agricole e Forestali nel corso degli anni 2002/2003 ha attivato, nell'ambito delle attività di miglioramento genetico, un programma, gestito dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) in collaborazione con l'Istituto Zootecnico Caseario della Sardegna e con il Laboratorio Gruppi Sanguigni (LGS) per l'analisi dei risultati sulle frequenze alleliche, del gene PrP di 17 razze ovine italiane. I risultati del programma sono così sintetizzati:

Tabella 1. Composizione dei singoli campioni, con genotipo disponibile, per sesso.

RAZZA	SESSO		TOT
	M	F	
Moscia Leccese	42	61	103
Sarda ¹	97	89	186
Sarda ²	1588	2264	3852
Massese	143	329	472
Barbaresca	80	50	130
Comisana	167	511	678
Altamura	4	38	42
Appenninica	244	157	401
Gentile di Puglia	161	143	304
Latacauda	188	158	346
Sopravissana	41	52	93
Delle Langhe	149	134	283
Merinizzata It.	260	101	361
Bergamasca	120	246	366
Pinzirita	2	335	337
Fabrianese	157	202	359
Biellese	116	110	226
Valle del Belice	171	100	271
TOT	3730	5080	8810

¹Questo campione è stato raccolto limitatamente nel territorio peninsulare.

²E' il campione rilevato nella sola isola della Sardegna e analizzato dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna.

Tabella 2. Frequenze alleliche percentuali calcolate eliminando i legami di parentela

RAZZA	ARR	AHQ	ARQ	VRQ
Leccese	45,20	4,30	49,50	1,10
Sarda ¹	26,90	6,52	66,31	0,27
Sarda²	43,07	7,67	49,26	0,00
Sarda³	42,26	7,57	50,16	0,01
Massese	50,00	2,10	46,50	1,40
Barbaresca	24,70	0,60	74,10	0,60
Comisana	41,30	2,20	55,20	1,20
Altamurana	36,90	0,00	63,10	0,00
Appenninica	38,00	2,60	56,60	2,60
Gentile di Puglia	36,00	3,10	59,60	1,20
Laticauda	54,40	3,50	41,20	1,00
Sopravissana	44,00	3,00	51,20	1,80
Delle Langhe	32,80	0,20	65,80	1,20
Merinizzata	42,20	3,50	47,90	6,40
Bergamasca	10,50	3,70	82,90	2,80
Pinzirita	29,50	2,90	67,00	0,60
Fabrianese	22,90	1,40	71,50	4,30
Biellese	20,90	3,60	70,40	5,20
Valle del Belice*	25,30	1,40	69,70	3,30

*In questa razza è stato trovato un soggetto con genotipo VRR VRR.

¹Risultati della Sarda sul campione della penisola.

²Risultati della Sarda sul singolo campione della Sardegna.

³Risultati della Sarda sul campione totale: Penisola + Sardegna.

Attualmente è in corso di definizione, da parte del Ministero della Salute, il decreto che specificatamente definisce nell'ambito del territorio italiano la messa in opera di tale programma di allevamento di ovini resistenti, così come richiesto dalla decisione 2003/100 CE.

Il piano di eradicazione in questione, come richiesto dal MiPAF, prevede il coinvolgimento, nell'attuazione dello stesso, dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) e dei collegati Laboratorio Genetico e Servizi (LGS) e Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, con regolare scarico dei risultati delle analisi effettuate dal sistema degli allevatori (AssoNaPa, APA, laboratori LGS e IZC) nella Banca Dati nazionale detenuta per conto dello stesso Ministero della Salute dall'Istituto Zooprofilattico di riferimento il CEA di Torino.

Il predetto piano di eradicazione è, in partenza, a livello volontario e prevede che il costo dell'analisi sia a carico dello Stato, così come l'indennizzo per l'eventuale abbattimento dei capi portatori dell'allele d'estrema sensibilità (VRQ) ai sensi della legge n.218/88.

La scelta del Ministero della Salute con il documento di cui sopra va verso l'obiettivo di consentire in 5-7 anni di disporre di una popolazione maschile almeno con un allele di resistenza alla malattia (ARR). Nell'ambito del piano, la selezione è infatti al momento prevista esclusivamente sulla linea maschile. Inoltre, a regime, gli allevamenti aderenti al piano potranno acquistare arieti solo se provenienti dal L.G. o da allevamenti cosiddetti di "elevato merito genetico" che utilizzano in ogni caso per il 50% arieti provenienti dal L.G. stesso.

Da qui ne discende l'esigenza di intensificare al massimo l'attività selettiva, non solo per i requisiti qualitativi e quantitativi della produzione, ma anche per quelli di resistenza genetica per la scrapie, al fine di soddisfare le richieste di riproduttori resistenti a partire dal 2005 come previsto dal piano nazionale.

Per far ciò si intende non solo procedere con metodiche più intensive con utilizzo esclusivo anche in I.A. di riproduttori maschili omozigoti resistenti (ARR-ARR) nei Centri genetici gestiti dall'ASSONAPA, ma soprattutto utilizzando anche la linea femminile degli animali iscritti a L.G. ed in modo particolare le potenziali madri di ariete.

Si fa presente, infatti, che per tali linee femminili, così come per gli arieti, già ora viene prelevato il campione di DNA per la conferma della ascendenza dichiarata. Si tratta in sostanza di utilizzare lo stesso campione anche per la scrapie; il flusso dati informatizzato che gestisce la circolazione di tali risultati è già da anni infatti inserito a livello di banca dati ufficiale di L.G. così come i dati relativi all'anagrafica del soggetto, i dati produttivi, etc..

In tal senso il MiPAF ha approvato, nell'ambito delle iniziative di miglioramento genetico per l'anno 2004, un programma dell'ASSONAPA per la selezione di soggetti resistenti alle scrapie.

Sulla base delle attuali consistenze di soggetti iscritti ai LL.GG. si è provveduto a fare delle simulazioni al fine di stimare il numero di analisi necessarie e l'evolversi delle frequenze alleliche:

- *linea maschile*: partendo da un parco arieti di ca. 40.000 soggetti che si rinnovano ogni 4 anni si ha un fabbisogno di ca. 10.000 giovani arieti per anno che, sulla base delle frequenze alleliche riscontrate, comporterebbero ca. 18.500 analisi il primo anno e poi in diminuzione via via col passare delle generazioni.

- *linea femminile*: più complesso il discorso a riguardo della linea femminile in quanto a fronte di ca. 900.000 pecore iscritte si ha una quota di rimonta annua di oltre 220.000 capi di cui 30.000 madri di ariete.

Il programma pertanto si basa sulle seguenti linee d'azione:

- controllo e analisi del genotipo di tutti i soggetti sia maschi che femmine all'interno dei Centri Genetici e di I.A.;
- testaggio di tutti i giovani soggetti maschi che entrano in riproduzione negli allevamenti del LG., una volta testati verranno abilitati alla riproduzione solamente quelli omozigoti resistenti o almeno eterozigoti in ogni caso NON portatori dell'allele VRQ. Raggiunto un determinato livello di frequenze resistenti l'abilitazione alla riproduzione verrà ulteriormente limitata ai soli omozigoti resistenti;
- testaggio della linea femminile solo a livello di madri di arieti;
- via via che le percentuali delle frequenze alleliche favorevoli aumenteranno il numero di analisi da effettuare negli anni successivi diminuirà.

Un primo stralcio del programma predisposto dall'Assonapa è stato finanziato per € 128.333,00 con DM n.25143 del 2.7.2004.

5. Influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue)

5.1 Indennizzi per danni indiretti 2004

La legge 24.12.2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 4, comma 250 che prevede la ripartizione, con decreto del Ministro delle Politiche agricole e Forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, della somma di € 25.000.000,00 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge

23.12.199, n. 499, per l'anno 2004, tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 338. Tra detti interventi sono previsti quelli riguardanti la Blue tongue.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 16.7.2004 n. 1102, a seguito del decreto legge n. 168/2004 relativo a interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, che tra l'altro riduce le autorizzazioni di spesa del fondo investimenti di circa il 25% dello stanziamento totale, l'importo per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 4, comma 250 della innanzi citata legge n. 350/2003, è stato ridotto ad € 18.750.000,00. Con successivo decreto detto importo dovrà essere ripartito per le iniziative relative alle diverse epizozie e fitopatie.

Le risorse finanziarie per la Blue tongue saranno destinate per gli indennizzi individuati dall'ordinanza del 2.4.2004 del Ministro della salute, congiuntamente al Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati".

In data 10.6.2004 è stata emanata una successiva ordinanza concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – norme relative alla vaccinazione e movimentazione degli animali sensibili".

La vaccinazione rappresenta l'unica profilassi in grado di contrastare la diffusione del virus B.T. sul territorio e di prevenire le perdite legate alla presenza della malattia negli ovini (morte o abbattimento degli animali in fase preagonica) o dell'infezione (mancata movimentazione degli animali) e risulta essere, unitamente alla sorveglianza, il solo strumento attraverso il quale è possibile garantire la movimentazione delle specie sensibili (ovini, caprini, bovini e bufalini) e la loro commercializzazione.

Peraltro, l'ipotesi di vaccinare solo i capi che devono essere spostati, non è apparsa attuabile perché avrebbe provocato un'accentuata diffusione del virus nei territori indenni, l'endemizzazione della malattia sarebbe risultata in aperto contrasto con la normativa internazionale e comunitaria, impedendo così ogni possibile intervento risarcitorio per gli allevatori.

La campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) deve essere effettuata secondo il protocollo di vaccinazione trasmesso dal Ministero della salute con nota del 6 febbraio 2004 n. 2751. Tale protocollo prevede, tra l'altro, che in caso di effetti indesiderati del vaccino blue tongue venga compilata in ogni sua parte a cura dei servizi veterinari la scheda di indagine epidemiologica allegata al suddetto protocollo.

I rilievi previsti in detta scheda epidemiologica hanno lo scopo di consentire una valutazione dei danni economici conseguenti all'intervento vaccinale negli allevamenti interessati (ovini, caprini, bovini, bufalini).

La ricordata ordinanza del 2.4.2004.in particolare prevede:

- agli articoli 1 e 2, indicazioni operative per le campagne di vaccinazione 2004 e 2005.
- all'art.3, l'indennizzo agli allevatori per eventuali aborti o mortalità dei capi determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della B.T.
- all'art.4, la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), nonché conseguente alla restrizione della movimentazione degli ovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie per la stessa malattia, secondo le modalità di calcolo e di erogazione stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le fattispecie di danni indiretti conseguenti dalla profilassi vaccinale individuati all'art. 4 della ordinanza in questione sono:

- 1) Calo della produzione del latte in termini quantitativi e qualitativi
- 2) Ridotta inseminabilità o fecondabilità
- 3) Atassia
- 4) Alterazioni a carico del vello
- 5) Blocco della movimentazione degli animali

5.2 Calcolo dei danni indiretti

Il calcolo del danno economico sulla base dell'esperienza maturata viene di seguito illustrato.

A. Calo della produzione del latte sia in termini quantitativi che qualitativi

Bovini e bufalini

Considerato che la diminuzione della produzione ha manifestazioni più evidenti nei primi 30 giorni successivi l'evento vaccinale, ma che l'effetto si protrae per un periodo più lungo e può interessare anche l'intera lattazione, si può prudentemente ritenere che la diminuzione di produzione interessi i primi 60 giorni successivi la vaccinazione. Viene stimata una diminuzione media del 10% della produzione giornaliera di latte.

Gli animali vaccinati che manifestano il calo della produzione sono pari al 40% del totale degli animali vaccinati. Nella III^a campagna di vaccinazione, che ha interessato 13 Regioni, i bovini ed i bufalini vaccinati sono stati complessivamente 236.118, per cui il danno ha interessato circa **92.086** capi.

L'andamento del danno può essere stratificato nelle seguenti classi:

- 1) il 20% ha un calo nei primi 60 giorni dalla vaccinazione;
- 2) un 15% fino a 45 giorni;
- 3) un 5% fino a 30 giorni.

Ovini e caprini

Nel caso degli ovini e dei caprini vale lo stesso ragionamento solo che per la lunghezza della lattazione vanno considerati 180 giorni e la diminuzione di produzione del latte risulta più marcata con una media del 30% per 30 giorni.

Gli animali vaccinati che manifestano il calo della produzione è pari al 42% del totale. Nella III^a campagna di vaccinazione che ha interessato 18 Regioni gli ovini e caprini vaccinati sono stati complessivamente 1.603.698 per cui il danno ha interessato circa 673.553 capi vaccinati.

L'andamento del danno può essere stratificato nelle seguenti classi:

- 1) il 22% ha un calo nei primi 60 giorni dalla vaccinazione;
- 2) un 15% fino a 45 giorni;
- 3) un 5% fino a 30 giorni.